



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 IN DATA 10/04/2018

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Sindaco	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore	Sì
3. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ALFANO FABIO - Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219.

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco;

Preso atto che con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono state approvate le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, secondo le quali viene stabilito il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2018 avente ad oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Prime indicazioni operative”;

Rilevato che l'art. 4 della succitata legge dispone che ogni cittadino maggiorenne e capace di intendere e di volere possa, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, oltre che indicare eventualmente una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

Considerato che, tra le varie forme previste per la manifestazione delle DAT vi è la possibilità di redigere una scrittura privata consegnandola personalmente all'ufficio dello Stato Civile del Comune di propria residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito;

Valutata l'opportunità di provvedere all'istituzione del suddetto registro, per rendere pienamente applicabile nel nostro Comune la nuova disposizione normativa;

Ritenuto necessario fornire, in attesa di eventuali disposizioni ministeriali, indirizzi agli uffici preposti per l'immediata operatività del registro;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non è soggetta al parere in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e Piano Opere Pubbliche 2018/2020”;

Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 08/03/2018 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 – Approvazione”;

PROPONE

1) per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere all'istituzione del "Registro delle disposizioni anticipate di trattamento", ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, secondo il modello allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di fornire, in attesa di eventuali disposizioni superiori a cui l'ufficio preposto sarà immediatamente chiamato ad uniformarsi senza necessità di ulteriori atti di indirizzo, le seguenti indicazioni per l'immediata operatività del registro:

1. la consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato);

2. le DAT vengono consegnate all'ufficio di stato civile, che rilascerà una ricevuta alla persona interessata;

3. le DAT saranno poi annotate nel registro e conservate in luogo chiuso e sicuro;

4. le DAT possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate.

3) di trasmettere ai dipendenti interessati il presente atto.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegato al presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere all'istituzione del "Registro delle disposizioni anticipate di trattamento", ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, secondo il modello allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di fornire, in attesa di eventuali disposizioni superiori a cui l'ufficio preposto sarà immediatamente chiamato ad uniformarsi senza necessità di ulteriori atti di indirizzo, le seguenti indicazioni per l'immediata operatività del registro:

1. la consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato);

2. le DAT vengono consegnate all'ufficio di stato civile, che rilascerà una ricevuta alla persona interessata;

3. le DAT saranno poi annotate nel registro e conservate in luogo chiuso e sicuro;

4. le DAT possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate.

3) di trasmettere ai dipendenti interessati il presente atto.

QUINDI

Con successiva votazione unanime, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Monolo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)